

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 novembre 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

(Causa C-844/19)

(2020/C 77/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: CS, Finanzamt Graz-Stadt

Altre parti del procedimento: Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se dal diritto dell'Unione risulti una norma direttamente applicabile che riconosca ad un contribuente, al quale l'Amministrazione finanziaria, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non abbia tempestivamente rimborsato un credito IVA, il diritto ad interessi di mora, cosicché il contribuente medesimo possa far valere tale diritto dinanzi all'Amministrazione medesima o ai giudici amministrativi, benché la legislazione nazionale non preveda una norma del genere in materia d'interessi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

- 2) Se, anche nel caso in cui il credito IVA del contribuente sia sorto per effetto di una successiva riduzione del corrispettivo ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, [Or. 2] sia consentito che la maturazione di interessi inizi a decorrere solo al termine di un adeguato spatium deliberandi concesso all'Amministrazione finanziaria per verificare la fondatezza del diritto fatto valere dal contribuente.
- 3) Se dal fatto che il diritto nazionale di uno Stato membro non disciplini il riconoscimento d'interessi per tardivo rimborso di un credito IVA derivi che, nel calcolo degli interessi, i giudici nazionali debbano applicare la conseguenza giuridica dettata dall'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, anche nel caso in cui il procedimento principale

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2008, L 44, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 novembre 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

(Causa C-868/19)

(2020/C 77/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: M-GmbH

Convenuto: Finanzamt für Körperschaften

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA ⁽¹⁾»), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, della Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari; in prosieguo: l'«UStG»), laddove essa preclude a una società di persone (nel caso di specie: una GmbH & Co. KG [società a responsabilità limitata e in accomandita semplice]) in cui oltre alla società madre («Organträger») fra i soci non figurano soltanto persone integrate nell'impresa della società madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell'UStG, di essere una società fiscalmente affiliata («Organgesellschaft») nell'ambito di un'unità fiscale («Organschaft») ai fini dell'IVA.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 - a) Se l'articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA – alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità – debba essere interpretato nel senso che esso può giustificare l'esclusione delle società di persone della tipologia enunciata nella prima questione da un'unità fiscale ai fini dell'IVA, in quanto, nel caso delle società di persone, in forza del diritto nazionale non sussiste alcun obbligo formale per la stipula e la modifica dell'atto costitutivo e, in determinati casi, in presenza di meri accordi verbali può essere difficile dimostrare l'esistenza dell'integrazione finanziaria della società affiliata.
 - b) Se osti all'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA, il fatto che il legislatore nazionale non abbia formulato l'intenzione di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale già al momento dell'adozione della misura.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del
19 settembre 2019, causa T-27/18 RENV, FV/Consiglio**

(Causa C-875/19 P)

(2020/C 77/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del 19 settembre 2019 (T-27/18 RENV), accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente e, di conseguenza, annullare il rapporto informativo relativo alla ricorrente per l'anno 2013;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.